



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 15 del 22 aprile 2002



Sommario a pagina 3



Contratto: si entra nel cuore delle trattative

editoriale di Oronzo Così

Siamo quindi entrati nel cuore delle trattative: il 18 aprile abbiamo incontrato il Governo presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per un incontro “tecnico” sul contratto.

Abbiamo dovuto fin dall’inizio dimostrare le nostre perplessità sull’andamento di queste trattative.

Alti esponenti di questo governo, in sedi diverse da quelle contrattuali, non mancano di sottolineare i rischi e i pericoli del nostro mestiere, concludendo immancabilmente con la dichiarazione che bisogna riconoscere ulteriori benefici economici agli operatori della Polizia di Stato.

Bene, siamo pienamente d’accordo, l’abbiamo detto, l’abbiamo scritto, l’abbiamo sottoscritto; siamo pronti, prontissimi ad accettare questi aumenti, e nella stessa misura proposta da vari Ministri, dal Vice Presidente e dal Presidente del Consiglio.

Ci chiediamo però, a questo punto, cosa impedisca di farlo, cosa cioè impedisca di tradurre in fatti quelle che fino ad oggi appaiono ancora eteree, evanescenti promesse.

Noi continuiamo a ritenere, e sappiamo di non sbagliare che il banco di prova di ogni buona intenzione, annunciata o propagandata, sia il tavolo della trattativa.

Tutto quello che viene detto, o promesso, al di fuori di questa sede per noi non ha nessuna importanza.

Siamo abbastanza navigati per evitare la trappola delle facili promesse, e delle velate blandizie.

A differenza di altri noi non viviamo questo contratto come una gara nella quale qualcuno deve dimostrare al Paese di aver dato anche un solo euro in più ai poliziotti rispetto a quanto ha dato il precedente governo.

Per noi del Siulp questo contratto è il momento in cui un sindacato vero deve realizzare le migliori condizioni retributive possibili, le migliori condizioni di lavoro conseguibili.

Ecco perché non possiamo vivere questo evento del rinnovo contrattuale come un evento agonistico: non ci interessa sapere se alla fine questo governo ha vinto; a noi interessano nell'ordine, un aumento di stipendio equo, concreto e non simbolico ed un miglioramento della normativa esistente in tema di diritti del lavoratore di polizia.

Abbiamo capito, soli, nel delirio generale, fin dall'inizio, che bisognava lottare seriamente e duramente per quel famoso aumento dei 178 euro lordi: abbiamo ogni volta avuto sempre più conferma di questa nostra convinzione, in tutti i contatti tenuti con la controparte pubblica, ed anche nell'ultimo incontro.

Abbiamo fatto capire in maniera molto univoca, il 18 aprile, che non è più il caso di inseguire la polemica innescata dalle schermaglie verbali e dalle strategie contrattuali, talmente sottili da sembrare a volte inesistenti.

È forte, fortissima l'attesa della categoria per questo contratto.

Abbiamo pertanto formalizzato la richiesta al governo di cambiare impostazione: noi vogliamo trattare prima della materia normativa e poi di quella economica.

Per un motivo molto semplice.

Se dalla revisione della materia normativa dovessero derivare conseguenze economiche, se cioè una certa indennità dovesse essere compensata, come speriamo, in misura superiore rispetto a quella prevista, noi avremmo il grosso ostacolo di una mancanza di fondi necessari per la copertura finanziaria.

Perché tutto il possibile risulterebbe già destinato sul trattamento economico.

Il Governo ha accettato la nostra proposta.

I tempi si fanno ora stretti: lunedì 22 aprile ci sarà l'incontro formale con il governo secondo l'ordine che abbiamo stabilito, e subito dopo il ponte del 25 aprile ci sarà una forte accelerazione degli impegni contrattuali; probabilmente entro breve tempo perverremo alla definizione di questo contratto, ma il percorso si farà sempre più irto di difficoltà, si farà sempre più impegnativo.

Continueremo a lavorare, guardando sempre all'obiettivo finale, senza prestare ascolto a chi diffonde lusinghe e promesse, senza mai cedere, di un solo passo, da quello che ci sembra giusto chiedere, e che esigiamo ci venga riconosciuto.

Sommario

- **Ricorso per la perequazione economica di Direttivi e Dirigenti**
- **Cambi turno: ricordiamo la pronuncia della Commissione Paritetica**
- **Dirigenza pubblica: al via lo "spoils system"**
- **Convenzione Siulp – EuroCQ: il prospetto aggiornato**

Ricorso per la perequazione economica di Direttivi e Dirigenti

Siamo ancora in attesa che il TAR Lazio, Sezione di Roma fissi l'udienza per la trattazione del ricorso da noi presentato negli ultimi mesi dello scorso anno; nel frattempo sulla materia sono sopravvenute due diverse pronunce, una del TAR Lazio - Roma, una del TAR Puglia, Sezione di Lecce, in merito a ricorsi presentati da Funzionari aderenti ad altre organizzazioni sindacali.

Le due sentenze sono di segno opposto: da un lato il TAR Puglia, Sezione di Lecce, ha accolto il ricorso con una sentenza già impugnata dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza innanzi al Consiglio di Stato, dall'altro il TAR Lazio ha invece rigettato l'altro ricorso; pubblichiamo di seguito il parere del nostro Ufficio Legale e vi ricordiamo che sia il testo del ricorso presentato dal Siulp che il D.P.C.M. sono consultabili sul nostro web all'indirizzo www.siulp.it.

"Con sentenza pronunciata in data 13 febbraio 2002, la Prima Sezione del TAR Lazio - Roma, ha rigettato il ricorso presentato da alcuni funzionari della Polizia di Stato volto all'accertamento del loro diritto alla corresponsione dell'indennità perequativa di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 gennaio 2001; una sentenza di opposto contenuto, peraltro, era stata già emessa dalla Prima Sezione del TAR Puglia - Lecce, il 3 luglio dello scorso anno.

La diversità delle soluzioni in punto di diritto, cui sono pervenuti i due Organi giudicanti, stimola alcune riflessioni.

Innanzitutto, è bene rilevare che è stato dato un significato letterale diametralmente opposto all'avverbio "esclusivamente",

contenuto nell'articolo 2 del D.P.C.M. citato: secondo il Collegio romano, invero, tale termine è "riferito alla titolarità dei gradi e delle qualifiche indicate" e non - come peraltro sostenuto dal Tribunale di Lecce - "rafforzativo della limitazione dell'adeguamento alle sole Forze armate e Corpi di Polizia". La soluzione interpretativa più restrittiva, tuttavia, non può essere condivisa. Infatti, da un'attenta lettura dell'intero dettato normativo, si perviene alla convinzione che l'avverbio *de quo*, non possa essere inteso nel senso di escludere le preesistenti equiparazioni economiche previste espressamente dai commi 22 e 23 dell'articolo 43, Legge n.121/1981. Diversamente opinando, la disposizione governativa in esame sarebbe illegittima in quanto in netto contrasto con norme di rango superiore, contenute in una fonte legislativa primaria.

Ma è proprio con riferimento a quest'ultimo aspetto, che emergono le differenze interpretative maggiori: nettamente diversa, infatti, è la qualificazione giuridica data all'emolumento in questione.

Secondo il TAR Lazio, "le norme che si sono occupate dell'indennità perequativa denotano la precisa intenzione del legislatore di circoscrivere l'ambito di tale emolumento entro l'area del personale di livello dirigenziale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia, in armonia con le finalità, assegnata all'indennità, di mantenere un adeguato rapporto fra il trattamento economico di tale personale e quello della dirigenza pubblica contrattualizzata", precisandosi ulteriormente che il nuovo emolumento è "intrinsecamente correlato alla titolarità di funzioni dirigenziali" e che, pertanto "le norme dettate per l'indennità perequativa esprimono l'univoca volontà del legislatore di accordare il beneficio al solo personale di qualifica/grado dirigenziale, e di derogare così, ai limitati fini dell'indennità in discorso, alle equiparazioni di cui ai succitati commi 22 e 23".

All'opposto, il Consesso pugliese, pur partendo dall'identica individuazione della finalità perequativa dell'indennità *de qua* - che è quella di attuare un riequilibrio economico fra i diversi settori dei pubblici dipendenti - arriva ad affermare che "in tali casi l'intervento perequativo prescinde dalla funzione, né è in alcun modo ad essa rapportato o dipendente, per cui la relativa indennità - come nel caso disciplinato dal DPCM 3 gennaio 2001 - ha la stessa natura del trattamento economico retributivo di base, tanto è vero che è espressamente definita 'pensionabile'", e a rilevare che "tale conclusione è rafforzata dal fatto che l'indennità perequativa *de qua* è stata determinata in base a parametri che attengono al livello (qualifica o grado) e non già ad elementi che compensano in senso proprio la funzione svolta".

Quest'ultima soluzione appare la più condivisibile; la decisione del TAR Lazio, infatti, sembra voler dimenticare che se è vero che tale indennità perequativa è stata espressamente attribuita, tra l'altro, ad alcune qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato (Primo Dirigente e

Dirigente Superiore), è anche vero che tale indennità, essendo una componente necessaria del loro trattamento economico, compete necessariamente, per espressa previsione di legge (art.43, commi 22 e 23, Legge n.121/1981), anche ad altri Funzionari che, pur non avendo specifiche qualifiche, hanno però una determinata anzianità di servizio. E questa ultima previsione legislativa, contrariamente a quanto sostenuto dal predetto TAR, non è stata espressamente derogata da nessuna norma di legge successiva. Tutte le disposizioni di rango primario che hanno disciplinato l'indennità perequativa *de qua*, infatti, non contengono nessuna limitazione in tal senso. Né una tale volontà derogatoria si può desumere diversamente attraverso una mera interpretazione filologica.

In ultima analisi, l'indennità perequativa di cui al D.P.C.M. 3 gennaio 2001, avendo natura chiaramente retributiva, dovrebbe essere corrisposta, così come avviene per qualsiasi altra voce aggiuntiva comunque connessa alla retribuzione, a prescindere dalla funzione dirigenziale o meno del richiedente, ma avuto unicamente riguardo al fatto che lo stesso sia stato già ammesso, in forza di una data anzianità di servizio, al trattamento economico spettante alle qualifiche dirigenziali superiori; vale la pena far notare, a tal uopo, che i Primi Dirigenti ricorrenti, che già percepivano, in forza dell'anzianità di servizio, il trattamento economico previsto per il Dirigente Superiore, pur rivestendo una qualifica dirigenziale, verrebbero comunque esclusi, secondo l'interpretazione restrittiva fornita dal Tribunale romano, dalla percezione dell'indennità perequativa nella misura massima stabilita per i Dirigenti Superiori.

Cambi turno: ricordiamo la pronuncia della Commissione Paritetica

Svariati quesiti sono pervenuti da strutture territoriali e colleghi in merito alla corretta applicazione dell'articolo 21 del vigente Accordo Nazionale Quadro che, come noto, disciplina i cambi turno.

Taluni, in particolare, si riferiscono al caso in cui l'Ufficio di appartenenza disponga, nella programmazione settimanale, prevista dall'articolo 6 comma 4 A.N.Q., l'effettuazione di un turno di servizio, comunichi poi la previsione di un cambio turno e, successivamente, revochi il cambio turno ripristinando quello previsto dalla programmazione settimanale; ad esempio:

- per il venerdì è previsto il turno 8.00-14.00;
- il mercoledì, l'Ufficio comunica al dipendente che il venerdì successivo non effettuerà più l'8.00-14.00, ma il turno pomeridiano;
- il giovedì, per ulteriori esigenze sopravvenute, al dipendente viene nuovamente cambiato il turno e ripristinato l'8.00-14.00.

E' nostro parere che in tali casi al dipendente non solo spetti la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 21 A.N.Q. per la variazione disposta il mercoledì rispetto alla programmazione settimanale, ma anche per l'ulteriore successiva variazione.

A nulla rileva, infatti, che quest'ultima porti al ripristino dell'iniziale programmazione settimanale, poiché il bene giuridicamente tutelato è il diritto del dipendente alla programmazione della sua vita privata, da perseguirsi, ovviamente, compatibilmente con le esigenze di servizio.

A riprova dell'obbligo, per l'Amministrazione, di liquidare due volte il cambio turno nella fattispecie in argomento va rilevata la palese violazione del principio secondo cui il cambio turno deve interessare il personale secondo un criterio rotativo.

Non meno singolari sono le interpretazioni fornite da alcuni Uffici periferici, secondo i quali ad ogni dipendente potrebbe essere cambiato il turno di servizio fino a quattro volte al mese senza corrispondere alcuna indennità, da versare, viceversa, a partire dal quinto cambio turno mensile in poi e da altri che si dicono disposti a liquidare l'indennità solo se il cambio turno viene disposto dall'Ufficio stesso e non in base all'ordinanza di servizio del Questore, emessa in base all'art. 37 D.P.R. 25 ottobre 1985, n. 782.

Appare evidente che anche queste tesi siano da rigettare in pieno e, a tal scopo, ci pare opportuno pubblicare di seguito alcuni passi del verbale della riunione, tenutasi il 30 ottobre 2000, della Commissione paritetica prevista dall'art. 25 A.N.Q., il cui testo integrale è consultabile sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, ove è inoltre possibile visualizzare l'A.N.Q. e tutta la normativa citata.

«... non dà luogo al compenso in argomento la modifica dell'orario di servizio disposta in sede di programmazione settimanale per non più di una volta a settimana per ciascun dipendente, seguendo criteri di rotazione.

Una volta definita la pianificazione ogni successiva variazione di turno darà luogo al compenso previsto e si applica il limite fissato dall'art. 7 comma 6 lett. B».

Per inciso rileviamo che il limite citato è "un massimo di una volta a settimana e comunque per non più di una volta al mese relativamente al quadrante notturno" e riguarda i servizi continuativi.

Sempre secondo la Commissione, il cui parere, si rammenti, è vincolante, « ... la modifica dell'orario disposta in sede di programmazione per l'esecuzione di un servizio conosciuto prima non dà luogo al cambio turno ... », ma l'impiego di personale impegnato, secondo la programmazione settimanale, in turni diversi «... per sopravvenute esigenze... », ivi compresi i « ... i servizi di O.P. non prevedibili ... disposti con ordinanza questorile ex art. 37 ... » darà diritto al compenso e, nel « ... caso della chiamata in servizio del personale collocato in riposo settimanale (art. 63 comma 5 legge 121/81) in base alla pianificazione settimanale ex art. 6 comma 4» questo « ... fruirà del beneficio economico e recupero del riposo entro le quattro settimane.»

Dirigenza pubblica: al via lo "spoils system"

"*Spoils system*" è una delle tante espressioni anglosassoni ormai entrata anche nel nostro uso comune e denota la prassi, comune in altri Ordinamenti, di rinnovare l'intero "*management*" pubblico all'indomani delle elezioni.

In parte questo meccanismo è già presente ai massimi livelli delle nostre Amministrazioni ed il Disegno di Legge Senato n. 1052 tornerà ora alla Camera, per l'approvazione definitiva, dopo che l'Aula del Senato, nella seduta del 17 aprile scorso, ha approvato il testo recante "*Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato*".

L'intenzione dichiarata dai presentatori del provvedimento è l'integrazione della dirigenza della pubblica amministrazione nostrana con gli organismi internazionali e la dirigenza del settore privato; la serie di emendamenti introdotti non modifica l'impianto generale del provvedimento, la cui novità principale è rappresentata proprio dal rafforzamento del meccanismo dello "*spoils system*".

Qualora il provvedimento divenisse legge, negli ultimi sei mesi di ogni legislatura non potranno più essere nominati dirigenti e tanto meno ciò potrà avvenire nel lasso di tempo che normalmente intercorre tra le elezioni e l'insediamento del nuovo Governo, il quale avrà novanta giorni di tempo per confermare o revocare l'incarico dei dirigenti pubblici nominati dal Governo uscente.

In caso di non riconferma sarà automatica la decadenza dagli incarichi dei Dirigenti di livello generale, che cesseranno dai rispettivi incarichi sessanta giorni dopo la data di eventuale entrata in vigore del provvedimento in argomento e che, durante questo periodo, non potranno esercitare che attività di ordinaria amministrazione.

Il testo integrale del Disegno di Legge è consultabile sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it.

Convenzione Siulp – EuroCQ: il prospetto aggiornato

Trasmettiamo in allegato il consueto aggiornamento del prospetto riepilogativo delle convenienti condizioni riservate agli iscritti Siulp da EuroCQ.

Ricordiamo che EuroCQ è da sempre esclusivista Ktesios S.p.A. per le cessioni del quinto dello stipendio e per i prestiti con delega di pagamento per le Forze di Polizia.

Ricordiamo altresì che tutti i Segretari Siulp sono pregati di dare la massima diffusione al prospetto e di affiggerlo nelle bacheche di tutti gli Uffici.

I finanziamenti facili, rapidi

ed economici IN CONVENZIONE

STLP



Per la sua serenità
e la tua tranquillità
scegli...



Euro
Cessioni
Quinto

Finanziamento 1 CESSIONE DEL QUINTO

TAEg massimo applicato agli esempi 10,800% (riferito al periodo gen./mar. 2002)
Gli esempi sono al netto dei costi INPDAP.

| NETTO RICAVO € | in 60 mesi | in 120 mesi |
|------------------|------------|-------------|
| 5.164,00 | 107,00 | 65,00 |
| 7.747,00 | 162,00 | 97,00 |
| 10.329,00 | 217,00 | 130,00 |
| 12.911,00 | 272,00 | 164,00 |
| 15.494,00 | 318,00 | 198,00 |
| 18.076,00 | 369,00 | 230,00 |
| 20.658,00 | 424,00 | 259,00 |
| 23.244,00 | 482,00 | 293,00 |
| 25.823,00 | 507,00 | 322,00 |

Finanziamento 2 PRESTITO CON DELEGA

Gli importi delle rate sono al netto delle polizze assicurative. TAN dal 5,50% al 6%.
Il TAEg massimo applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEg
previsto per legge. Gli esempi variano in base all'età e all'anzianità di servizio
(riferito al periodo gen./mar. 2002)

| NETTO RICAVO € | in 60 mesi | in 120 mesi |
|------------------|------------|-------------|
| 4.648,00 | 104,00 | 67,00 |
| 6.197,00 | 137,00 | 88,00 |
| 9.296,00 | 204,00 | 131,00 |
| 11.362,00 | 250,00 | 159,00 |
| 12.395,00 | 272,00 | 174,00 |
| 13.944,00 | 307,00 | 195,00 |
| 16.527,00 | 362,00 | 230,00 |
| 19.109,00 | 419,00 | 267,00 |
| 21.175,00 | 459,00 | 294,00 |

**Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto
e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio.
Non occorre estinguere la cessione in corso.**



AFFILIATO KTESIOS
UNICA AGENZIA DI SETTORE
PER LA POLIZIA DI STATO

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.eurocq.it

Tel./Fax 06 55 38 11 11

**Direzione Generale
di Roma**

L.re di Pietra Papa, 21
00146 Roma

Tel. 06 55 38 11 11
n. verde 800 75 44 45

**Agenzia di settore 1
Milano**

Via G. Leopardi, 14
20123 Milano

n. verde 800 75 44 45

**Agenzia di settore 2
Palermo**

Via E. Amari, 38
90100 Palermo

n. verde 800 75 44 45

**Agenzia di settore 3
Trapani**

Via N. Fabrizi, 3
91100 Trapani

n. verde 800 75 44 45